

Bruxelles, 10 settembre 2026
(OR. en)

12980/26

POLCOM 305
COMER 128
FDI 39
DELECT 140

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 6107 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 8.9.2026 che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6107 final.

All.: C(2026) 6107 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.9.2026
C(2026) 6107 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.9.2026

**che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti
nell'Unione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'obiettivo principale del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione¹ ("regolamento"), è rendere maggiormente consapevoli gli Stati membri e la Commissione europea dei rischi derivanti da determinati investimenti esteri diretti ("IED") che, in talune circostanze, possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nell'Unione.

Gli articoli da 6 a 11 del regolamento istituiscono un meccanismo di cooperazione nell'ambito del quale gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni e osservazioni sugli IED che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro.

Il regolamento mira inoltre a una maggiore sensibilizzazione in merito agli IED che incidono su progetti e programmi di interesse per l'Unione. A tal fine, l'articolo 8 del regolamento consente alla Commissione di emettere un parere, che è trasmesso a tutti gli Stati membri, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. L'articolo 8, paragrafo 3, stabilisce che i progetti e programmi di interesse per l'Unione sono *"quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'Unione o quelli che rientrano nel diritto dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici che sono essenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico"*. L'elenco dei progetti e programmi figura nell'allegato del regolamento. A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, la Commissione adotta atti delegati riguardo alla modifica di tale elenco. Il 24 gennaio 2024 la Commissione ha adottato una proposta di abrogazione e sostituzione del regolamento. Il processo legislativo si è ormai concluso e il regolamento riveduto sul controllo degli investimenti esteri entrerà in applicazione il 17 gennaio 2028².

Di conseguenza, alla luce degli sviluppi intervenuti dal precedente aggiornamento del 29 settembre 2021 dell'allegato³, sono stati individuati i seguenti progetti e programmi di interesse per l'Unione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e si propone pertanto di **aggiungerli** all'elenco che figura nell'allegato del regolamento.

La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (regolamento STEP) ha come obiettivo sostenere l'industria europea e stimolare gli investimenti nelle tecnologie critiche in Europa. Il regolamento razionalizza e riunisce i finanziamenti di 11 programmi dell'UE, quali Orizzonte Europa, il Fondo europeo per la difesa o il Fondo europeo di sviluppo regionale, in tre settori di investimento fondamentali: tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep-tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie.

Il programma dell'UE per una connettività sicura (IRIS – 2) costituisce un'iniziativa volta a sviluppare un sistema di comunicazione satellitare resiliente e sicuro per l'Unione europea. Mira a rafforzare la cibersicurezza, a garantire una comunicazione affidabile per i governi e le infrastrutture critiche e a migliorare la connettività in tutta Europa, comprese le zone remote. Il programma integra le iniziative spaziali dell'UE esistenti, come Galileo (navigazione satellitare) e Copernicus (osservazione della Terra), concentrandosi su servizi di comunicazione sicuri e criptati. È concepito per ridurre la dipendenza da fornitori di paesi

¹ GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1.

² GU L, 2026/1386, 26.6.2026.

³ Regolamento delegato (UE) 2021/2026 della Commissione, del 29 settembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (C/2021/6924).

terzi e rafforzare la sovranità digitale e le capacità di risposta alle crisi dell'Europa. Il programma è finanziato da una combinazione di fonti dell'UE, tra cui la linea di bilancio dell'UE per una connettività sicura, Orizzonte Europa, InvestEU e i contributi dell'Agenzia spaziale europea, nonché da investimenti privati attraverso un modello di partenariato pubblico-privato.

Il regolamento sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) è un'iniziativa dell'UE volta a promuovere la produzione di munizioni e missili per far fronte alle carenze di approvvigionamento, particolarmente in risposta alla guerra in Ucraina. Adottato nel 2023, il regolamento ASAP fornisce sostegno finanziario ai produttori dell'UE nel settore della difesa, rafforza le catene di approvvigionamento e agevola procedure di appalto più rapide. L'iniziativa fa parte dell'impegno generale profuso dall'UE per rafforzare le capacità di difesa e ridurre la dipendenza da fornitori esterni. È inoltre in linea con la bussola strategica dell'UE per la sicurezza e la difesa, e consente agli Stati membri di ricostituire le loro scorte e sostenere i partner in situazioni di crisi.

Lo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) è un'iniziativa dell'UE volta a rafforzare l'industria europea della difesa promuovendo l'acquisizione congiunta di materiale militare tra gli Stati membri. Approvato nel 2023, l'EDIRPA mira a rafforzare il coordinamento della spesa per la difesa, a ridurre la frammentazione del mercato europeo della difesa e a garantire maggiore efficienza e rapidità nell'approvvigionamento di capacità militari. L'atto incoraggia gli acquisti collaborativi, specialmente in risposta a esigenze urgenti in materia di sicurezza, sostenendo nel contempo l'obiettivo dell'UE di ridurre la dipendenza da fornitori esterni e promuovere un settore europeo della difesa più resiliente.

Lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa è stato adottato nel maggio 2025 e sosterrà gli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa attraverso appalti comuni, concentrandosi sulle capacità prioritarie.

Gli investimenti strategici rafforzano la competitività e la resilienza dell'UE mobilitando finanziamenti per progetti che riducono le dipendenze strategiche e sostengono settori fondamentali del mercato interno, come previsto alla sezione 2.10 degli orientamenti sugli investimenti per il fondo InvestEU (regolamento delegato (UE) 2021/1078), esclusa la sezione 6.4.1.1 sugli investimenti sociali e le competenze.

I progetti strategici nell'UE sono stati approvati dalla Commissione a norma del regolamento sulle materie prime critiche. Il regolamento sulle materie prime critiche elenca in particolare le materie prime critiche indispensabili per l'economia dell'UE e un'ampia gamma di tecnologie necessarie per i settori strategici, tra cui l'industria aerospaziale e la difesa.

La normativa sull'industria a zero emissioni nette, adottata nel giugno 2024, rafforza la competitività e la resilienza dell'ecosistema di produzione di tecnologie a zero emissioni nette dell'UE sostenendo progetti strategici e riducendo le dipendenze strategiche in tutte le catene di approvvigionamento delle tecnologie pulite.

Gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), basati sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e sulla comunicazione della Commissione sugli IPCEI, rafforzano la competitività industriale e la resilienza dell'UE sostenendo gli investimenti strategici transfrontalieri e riducendo le dipendenze nei settori critici.

Il Fondo per l'innovazione mira a portare sul mercato soluzioni per decarbonizzare l'industria europea. I progetti finanziati si concentrano, tra l'altro, su tecnologie e processi innovativi a basse emissioni di carbonio nelle industrie ad alta intensità energetica, sulla produzione

innovativa di energia rinnovabile e sullo stoccaggio dell'energia. I rischi in questi settori che possono incidere sulla sicurezza e sull'ordine pubblico dell'UE sono legati ai rischi per la cibersicurezza aggravati dalle dipendenze delle catene di approvvigionamento. Inoltre, il Fondo per l'innovazione sostiene e sosterrà ancora di più in futuro (come indicato nel piano d'azione RESourceEU) progetti innovativi nella catena del valore delle materie prime critiche, altro settore in cui di recente sono aumentati i potenziali rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'UE.

Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, attraverso lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, contribuisce tra l'altro a dotare gli Stati membri di attrezzature all'avanguardia per il controllo doganale⁴. Una valutazione dei rischi effettuata dal gruppo di cooperazione NIS2 ha evidenziato i rischi in questo settore legati alla cibersicurezza e all'accesso a dati sensibili, entrambi aggravati dalla dipendenza da un oligopolio di fornitori.

Infine, il programma per l'industria europea della difesa (EDIP), adottato nel dicembre 2025, è un'iniziativa dell'UE volta a rafforzare la base industriale europea della difesa e a garantire la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa nei vari Stati membri. L'EDIP si concentra sul rafforzamento della reattività e della resilienza del settore della difesa promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri, sostenendo progetti e investimenti congiunti e contribuendo ad aggregare la domanda ai fini di una maggiore efficienza della produzione e degli appalti. Mira inoltre a ridurre le dipendenze strategiche da fornitori esterni e a rafforzare la capacità dell'UE di agire autonomamente in materia di difesa.

Analogamente, i seguenti progetti e programmi non sono più pertinenti, in quanto non sono più in vigore o sono stati completati dopo l'ultimo aggiornamento dell'allegato, effettuato il 29 settembre 2021, e si propone pertanto di **stralciarli** dall'elenco allegato al regolamento:

reti transeuropee delle telecomunicazioni;

azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa.

Infine, si propone di **stralciare** i seguenti progetti e programmi, in quanto la loro base giuridica è stata abrogata dal regolamento (UE) 2021/696 ("programma spaziale dell'UE"), già incluso nell'allegato e quindi contemplato:

programmi europei GNSS (Galileo ed EGNOS);

Copernicus;

azione preparatoria relativa alla preparazione del nuovo programma dell'UE GOVSATCOM.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nel rispetto del paragrafo 4 della convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sugli atti delegati, in merito al presente atto delegato si sono svolte adeguate consultazioni in piena trasparenza, anche a livello di esperti. In data 26 febbraio 2025 il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea è stato consultato circa la necessità delle modifiche proposte.

⁴ Tra le funzioni del Fondo per la gestione integrata delle frontiere vi è quella di dotare gli Stati membri di attrezzature all'avanguardia per il controllo doganale, cui il Fondo provvede attraverso lo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, uno dei componenti del Fondo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alla modifica dell'elenco dei progetti e programmi di interesse per l'Unione.

All'allegato del regolamento dovrebbero essere aggiunti i seguenti progetti e programmi:

- regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027;
- regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP);
- regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA);
- regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa;
- regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche ("regolamento sulle materie prime critiche") e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;
- regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017, come stabilito negli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU, regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione, del 14 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU, esclusa la sezione 2.10, lettera b), che fa riferimento alla sezione 6.4.1.1 (investimenti sociali e competenze) del regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione;
- regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724;
- i progetti che la Commissione ha ritenuto, con decisione adottata a norma dell'articolo 108 TFUE, costituire importanti progetti di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ("importanti progetti di comune interesse europeo");
- il fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE;

- regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale;
- regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("regolamento EDIP").

Sono aggiornati i riferimenti ai programmi e progetti seguenti:

- reti transeuropee dei trasporti (TEN-T);
- reti transeuropee dell'energia (TEN-E);
- impresa comune europea per ITER;
- programma "UE per la salute" (EU4Health);
- programma Euratom di ricerca e formazione.

Inoltre, per motivi di precisione, il titolo del punto comprendente il seguente atto:

- regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69),

che attualmente figura nell'allegato I come "Programma spaziale", sarà modificato in "Programma spaziale dell'UE".

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.9.2026

che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/452, la Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. Tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione devono figurare quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'Unione o quelli che rientrano nel diritto dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici che sono essenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico.
- (2) L'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione ai fini del regolamento (UE) 2019/452 figura nell'allegato di tale regolamento.
- (3) La Commissione ha individuato diversi altri regolamenti che istituiscono progetti e programmi che dovrebbero essere aggiunti a tale elenco in quanto hanno una rilevanza diretta per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione.
- (4) La piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa, istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio², mira a sostenere l'industria europea e a stimolare gli investimenti nelle tecnologie critiche in Europa.
- (5) Il programma dell'UE per una connettività sicura (IRIS – 2), istituito dal regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio³, costituisce un'iniziativa volta a sviluppare un sistema di comunicazione satellitare resiliente e sicuro per l'Unione europea.

¹ GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1.

² Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

³ Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj>).

- (6) Il regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio (ASAP)⁴ è un'iniziativa dell'Unione volta a promuovere la produzione di munizioni e missili per far fronte alle carenze di approvvigionamento, particolarmente in risposta alla guerra in Ucraina. Il fatto che tale regolamento sia scaduto il 30 giugno 2025 non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate a norma dello stesso, come previsto dall'articolo 24 del medesimo regolamento.
- (7) Il regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio (EDIRPA)⁵ è concepito per rafforzare l'industria europea della difesa promuovendo l'acquisizione congiunta di materiale militare tra gli Stati membri.
- (8) Mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa, lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio⁶ sosterrà gli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa attraverso appalti comuni, concentrandosi sulle capacità prioritarie.
- (9) Per quanto riguarda gli investimenti strategici di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (Fondo InvestEU)⁷, quali definiti alla sezione 2.10 del regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione⁸ che stabilisce i relativi orientamenti sugli investimenti, esclusa la sezione 2.10, lettera b), che fa riferimento alla sezione 6.4.1.1 (investimenti sociali e competenze), gli investimenti strategici nell'ambito di InvestEU, che finanziano settori critici quali l'innovazione, le infrastrutture, le PMI e le tecnologie a duplice uso, dovrebbero essere inclusi nell'allegato in quanto sono contemplati nella recente comunicazione congiunta sul rafforzamento della sicurezza economica dell'UE e contribuiscono a tutelare l'ordine pubblico e ad assicurare le catene del valore strategiche.
- (10) Il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, elenca le materie prime critiche indispensabili per l'economia dell'Unione e un'ampia gamma di tecnologie necessarie per i settori strategici, tra cui il settore spaziale e quello della difesa. I progetti strategici nell'Unione approvati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2024/1252 dovrebbero essere inclusi nell'elenco in quanto spesso interessano materie prime critiche essenziali per settori strategici quali quelli dell'energia, della difesa e dei trasporti, per cui presentano potenziali rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza in

⁴ Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj>).

⁵ Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj>).

⁶ Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj>).

⁷ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj>).

⁸ Regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione, del 14 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1078/oj>).

caso di interruzione delle forniture o di controllo dell'approvvigionamento da parte di soggetti stranieri.

- (11) Il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (regolamento sull'industria a zero emissioni nette) stabilisce un quadro per rafforzare l'ecosistema produttivo dell'UE per le tecnologie a zero emissioni nette. In linea con la comunicazione congiunta sul rafforzamento della sicurezza economica dell'UE, che esorta ad utilizzare meglio gli strumenti dell'Unione esistenti e individua nella prevenzione e nell'attenuazione delle perturbazioni delle infrastrutture critiche dell'UE un settore ad alto rischio, i progetti strategici nell'ambito del regolamento sull'industria a zero emissioni nette contribuiscono direttamente a rafforzare la resilienza del sistema energetico dell'Unione, a diversificare le fonti di approvvigionamento e a sostenere la produzione sicura di tecnologie pulite. Tali progetti strategici nell'ambito del regolamento sull'industria a zero emissioni nette dovrebbero essere inclusi nell'allegato, in linea con l'importanza attribuita dalla comunicazione alla protezione delle risorse essenziali per la sicurezza economica.
- (12) Gli importanti progetti di comune interesse europeo ("IPCEI"), di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, sono concepiti per riunire il settore pubblico e quello privato per la realizzazione di progetti su larga scala che apportino benefici significativi all'Unione e ai suoi cittadini. Sostengono investimenti transfrontalieri su vasta scala di importanza strategica per l'Unione. L'inclusione degli IPCEI nell'allegato è giustificata, in quanto tali progetti contribuiscono direttamente alla sicurezza economica dell'UE rafforzando la resilienza industriale, promuovendo l'innovazione e riducendo le dipendenze strategiche, in linea con la comunicazione congiunta sul rafforzamento della sicurezza economica dell'UE.
- (13) Il Fondo per l'innovazione, istituito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, finanzia progetti incentrati su tecnologie e processi innovativi a basse emissioni di carbonio nelle industrie ad alta intensità energetica, sulla produzione innovativa di energia rinnovabile e sullo stoccaggio dell'energia, e in futuro sosterrà ancora di più progetti innovativi nella catena del valore delle materie prime critiche. I rischi connessi alla cibersicurezza e alle dipendenze della catena di approvvigionamento in questi settori hanno implicazioni anche per la sicurezza e l'ordine pubblico dell'UE.
- (14) Il regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, contribuisce a dotare gli Stati membri di attrezzature all'avanguardia per il controllo doganale per i casi in cui siano individuati rischi legati alla cibersicurezza e all'accesso a dati sensibili, entrambi aggravati dalla dipendenza da un oligopolio di fornitori.
- (15) Inoltre, i programmi del sistema globale di navigazione satellitare europeo (Galileo & EGNOS), Copernicus e l'azione per la preparazione del nuovo programma dell'UE GOVSATCOM dovrebbero essere stralciati dall'elenco in quanto i regolamenti che li avevano istituiti sono stati abrogati dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

⁹ Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj>).

- (16) È opportuno aggiornare i riferimenti a determinati altri programmi figuranti nell'elenco.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/452,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) 2019/452 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.9.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN